

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 10/2021

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da LOREDANA in data 09.11.2021;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. _____, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012)

OSSERVA QUANTO SEGUE

Loredana ha depositato in data 09.11.2021 un piano del consumatore col quale propone la soddisfazione dei debiti di seguito indicati, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato, nonché mediante l'intervento di terzi nella maniera seguente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato del debitore;
- il pagamento integrale (100%) delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili dei professionisti della procedura esecutiva;
- il pagamento integrale (100%) del credito privilegiato mobiliare - dell'Agenzia delle Entrate;
- il pagamento parziale (72%) del credito munito di privilegio ipotecario – stante la base d'offerta della terza asta - e la restante parte graduata a chirografo viene soddisfatta nella misura del 20%,
- il pagamento in percentuale e parziale del creditore chirografario (MARATHON SPV SRL Hoist Italia srl ex Agos e sentenza Sky Italia srl) nella misura del 20%

Per un importo complessivo di €. 79.378,20 che comprensivo delle spese di procedura.

L'attivo destinabile alla procedura viene individuato in:

- 670,00 mensili, ossia € 8.040,00 all'anno per 132 rate.

Con riguardo alle modalità di pagamento e ai tempi del pagamento, la ricorrente prevede:

- 1) I crediti prededucibili (€ 16.555,66: gestore, advisor, custode vendita, avvocato procedura esecutiva, spese procedura esecutiva), verranno soddisfatti al 100% nei primi 25 dall'omologa del piano, di cui le prime 13 rate a favore dell'OCC e dell'Avv./Advisor e le restanti 12 ai creditori prededucibili;

- 2) Il credito privilegiato mobiliare (€ 669,57) verrà soddisfatto al 100% in un'unica rata al ventiseiesimo mese, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, al fine poi di procedere al pagamento del credito privilegiato ipotecario e del credito chirografo;
- 3) Il credito privilegiato ipotecario (€ 86.894,84) verrà soddisfatto nella misura del 72% per l'importo di € 62.564,28 con applicazione del tasso d'interesse come da D.M. pari al 0,01% e pagato in 93 rate complessive a partire dal pagamento della 27^ rata ; mentre la restante parte di € 24.330,56, graduata a chirografo, viene soddisfatta nella misura del 20% corrispondente ad € 4.866,11 che verrà pagata in 13 rate successive al pagamento del credito ipotecario (dalla 119^ rata in poi);
- 4) Il credito chirografo (€8.864,22) verrà soddisfatto al 20% in 13 rate dalla 119^ rata dopo il pagamento dei crediti prededucibili e del credito privilegiato mobiliare e ipotecario;
- 5) SKY ITALIA srl (€ 8.960,00) verrà soddisfatto al 20% in 13 rate dalla 119^ rata dopo il pagamento dei crediti prededucibili e del credito privilegiato mobiliare e ipotecario.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC viene rilevato quanto segue in relazione alle cause del sovraindebitamento: *“La Sig.ra Loredana in data , contraeva matrimonio con il Sig. Domenico (come da estratto di matrimonio allegato al PdC cui si rinvia) dalla cui unione sono nati tre figli rispettivamente a nome e . Nel 2003 i coniugi (lavorando rispettivamente la Sig.ra full-time, presso e come impiegata di 2° livello ed il Sig. come dipendente presso una stamperia tessile) provvedevano ad acquistare, con contratto di mutuo ipotecario, un immobile di tipo economico con annessa piccola area scoperta in dove stabilivano la residenza familiare. Nel 2005 il Sig. costituiva, con altri soci, la S.a.s. avente ad oggetto l'attività di ristorazione; nel medesimo anno, con la nascita del secondogenito, il contratto della Sig.ra si trasformava in part-time (con conseguente riduzione dello stipendio da euro 1.100,00 ad euro 800,00). Nell'anno 2006 il Sig. al fine di liquidare i soci uscenti chiedeva ed otteneva un finanziamento dalla Agos Ducato S.p.A. cui era co-obbligata anche la moglie; tuttavia, risultando lo stesso insufficiente, l'importo residuo venne pagato mensilmente con seguente sottrazione dal guadagno familiare. Il 10 giugno 2008 la Sig.ra sottoscrive con la medesima Agos Ducato S.p.A. un contratto di finanziamento al fine di acquistare un autoveicolo, cui era co-obbligata anche il marito; dopo sei mesi nasceva il terzogenito. Risultando insolute tre rate del mutuo a causa della riduzione dell'orario di lavoro, in data 24 novembre 2010, l'istante avanzava all'Istituto di credito apposita richiesta di rinegoziazione del contratto. Nell'anno 2013 il Sig. non riuscendo più a far fronte alle spese relative al canone di fitto del ristorante, subiva*

una procedura di sfratto per morosità con conseguente chiusura del locale e cessazione dell'attività. Nel mentre i coniugi subivano un aumento esponenziale della rata variabile del mutuo fondiario dall'importo iniziale di euro 600,00 mensili ad euro 768,00; Nel 2014 l'Agos Ducato S.p.A., in relazione al solo finanziamento della Sig.ra [redacted] le imponeva, in quanto unica precettrice di reddito, l'emissione di n. 72 cambiali (tutte regolarmente pagate ed ancora in corso). La cessazione dell'attività imprenditoriale del Sig. [redacted] ed il venir meno della comunione morale e spirituale che univa i coniugi, comportava che con provvedimento reso dal Tribunale di Nola in data 18 giugno 2015, veniva omologato il verbale di separazione personale tra gli stessi e stabilito il diritto di abitazione della Sig.ra [redacted] e della prole nell'appartamento adibito a residenza familiare e la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli da parte del Sig. [redacted] per euro 600,00 oltre il 50% delle

spese straordinarie... Ne conseguiva che l'istante, dovendo provvedere da sola alle spese correnti ed al fabbisogno familiare, stante anche l'implementazione del nucleo primordiale, si vedeva costretta a chiedere la sospensione del pagamento delle rate residue di mutuo con conseguente avvio da parte della Banca di azione di pignoramento immobiliare. Da ultimo, nel 2019, a causa del pensionamento del Notaio presso il quale la Sig.ra [redacted] prestava la propria attività professionale, la stessa veniva licenziata con conseguente percepimento di una NASpi pari ad euro 400,00 mensili. Solo nell'estate del 2020 la consumatrice veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso altro studio notarile percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.644,37 Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come la consumatrice abbia fatto ricorso alla finanza esterna, rappresentata da due posizioni quali un mutuo ipotecario con la Banca Woolwich S.p.a. (ora Barclays Bank PLC) ed un prestito personale con la Agos Ducato S.p.a. (che vedeva il marito co-obbligato), confidando su un equilibrato rapporto rata-reddito proprio e del di lei coniuge. La sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata, dunque, causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile interamente circoscritto alla sfera personale e familiare quale l'aver lasciato il Sig. [redacted] il proprio posto di lavoro presso una stamperia tessile ed aver intrapreso un'attività d'impresa che si è rivelata, poi, fallace”.

La convenienza della proposta è stata valutata positivamente dall'OCC nei seguenti termini “Come dichiarato dalla Sig.ra [redacted] lei ed il marito sono cointestari di un unico immobile di tipo economico con annessa piccola area scoperta in [redacted], attualmente oggetto di procedura esecutiva (R.G.E. n. 304/2018 -Tribunale di Nola). Il valore dello stesso, come da perizia a firma dell'Arch. [redacted], è stato stimato in euro 147.400,00. Le prime due aste per la vendita dell'immobile sono andate deserte; ne consegue che, con la prossima asta, verrà ulteriormente ridotto l'importo dell'offerta minima ad euro 62.184,37.

Se la Banca, con il proposto Piano del consumatore, andrà ad incassare euro 75.208,58, proseguendo l'azione esecutiva, ammesso che il bene venga aggiudicato in sede di terza asta, dovrebbe fare i conti con un'offerta minima pari ai succitati euro 62.184,37. Ciò esposto, considerando tanto che i pregressi tentativi di vendita dell'unico immobile di proprietà sono andati deserti, quanto che, a seguito della crisi epidemiologica in atto da COVID-19, è ragionevole attendersi che il bene vada ulteriormente invenduto determinando, in tal modo, oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione delle pretese creditorie, non si ritiene conveniente tale alternativa al Piano del Consumatore stante non solo i tempi e le incerte possibilità di recupero da parte dei creditori, quanto la soddisfazione economica proposta.”.

Tanto premesso, l'istante chiedeva la fissazione dell'udienza per l'omologazione del piano del consumatore, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente n. 304/2018; l'accoglimento dell'istanza di moratoria ex art. 8 l. 3/2012 e, in subordine, l'accoglimento dell'istanza di rinegoziazione ex art. 40 ter l. 69/2021.

Orbene, in relazione all'istanza di moratoria ex art. 8 cit., si osserva che secondo tale disposizione “la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

Premesso che il rispetto della citata previsione costituisce un presupposto di ammissibilità della domanda, in quanto ai fini della fissazione dell'udienza per l'omologazione al giudice spetta la verifica della sussistenza dei requisiti di legge di cui agli artt. 7, 8 e 9, appare evidente che la ratio della norma è costituita dalla tutela dei creditori aventi prelazione, i quali sono tutelati mediante la previsione della riscossione del proprio credito in un lasso di tempo ragionevole, ossia entro un anno dalla omologazione del piano e/o dalla omologazione dell'accordo.

Orbene, dal piano del consumatore depositato, così come dalla relazione particolareggiata emerge che con riferimento ai crediti privilegiati è prevista la soddisfazione dei crediti oltre l'anno dall'omologazione, in assenza di accordo con i creditori.

L'art. 8 comma 4 cit., invero, è stato, di recente, oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta in materia di concordato preventivo; tale precedente, benchè sviluppatosi in relazione alla diversa fattispecie dell'accordo con i creditori, offre

argomenti rilevanti anche in relazione all'ammissibilità della previsione di dilazioni ultrannuali nel pagamento dei creditori aventi prelazione nel piano del consumatore.

Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, in quanto il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla dilazione, è applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento; pertanto, sarebbe scorretto affermare che in tale procedura è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all'art. 186-bis L.F.

Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che nelle procedure di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non sono da considerare illegittimi, poiché, così come nel concordato preventivo, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Non rileva, peraltro, in senso ostativo la mancata previsione del diritto di voto in favore dei creditori nel piano del consumatore, avendo la Corte esplicitamente affermato che “Nè la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, al fine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. In definitiva la previsione di pagamenti rateali ultrannuali non è di per sé ostativa all'omologabilità del piano (non attenendo alla fattibilità giuridica del medesimo); il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Tanto premesso, appare allora necessario che i creditori privilegiati per i quali è prevista la dilazione ultrannuale per il pagamento, manifestino i propri intendimenti sulla convenienza della proposta.

Si rileva, altresì, che la ricorrente, in via subordinata, ha avanzato istanza di rinegoziazione ex art. 40 ter della l. 69/2021 che ha modificato l'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale disposizione prevede che “*al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.*

385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, **formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo** in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. 2. **Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:** a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969; b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000; d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile; e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80. 3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4. 4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui

all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo. 5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. 6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile. 8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. 9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4. 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In relazione a tale richiesta di negoziazione, benchè avanzata in via subordinata, appare opportuno che il creditore fondiario manifesti i propri intendimenti, previa verifica della ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata normativa.

In definitiva, impregiudicati gli esiti dei punti in precedenza indicati, tenuto conto che, allo stato, la proposta appare soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 13.01.2022 ore 10.30.

Onera l'OCC di provvedere alle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Sospende sino a detta udienza, e all'esito dei provvedimenti che verranno ivi assunti, la procedura esecutiva immobiliare n. 304/2018 pendente presso questo tribunale G.E. dott.ssa Roberta Guardasole.

L'OCC comunicherà il presente decreto al professionista delegato alla vendita, mentre la Cancelleria provvederà ad inoltrare per opportuna conoscenza il presente decreto al G.E. titolare della procedura per l'inserimento negli atti del relativo fascicolo.

Si comunichi.

Nola, 25.11.2021

IL GIUDICE
dott.ssa Rosa Paduano